



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 14/05/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 530

Cont. 45/10/BU. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso del 30/12/2009, la TRE S.p.a. Tozzi Renewable Energy con sede in Mezzano (Ravenna), ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, per l'annullamento previa sospensione, la determina dirigenziale n.3597 del 3/11/2009 del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia di assoggettabilità a procedura di VIA il progetto per la realizzazione di un impianto per produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Lucera; la lettera del Dirigente dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia prot. n.58123 del 4/11/2009; parere del Comitato Tecnico per la VIA.

- Con nota prot. n.668 del 21/1/2010 il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS del Servizio Ecologia -Assessorato Regionale all'Ecologia, ha comunicato che non si ritiene opportuna per la Regione Puglia la costituzione in giudizio trattandosi di impugnativa afferente provvedimenti adottati dalla Provincia di Foggia.

- Vista la relazione resa dall'avvocato Anna Bucci, incaricato del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione a resistere alla lite, si propone che la Giunta Regionale deliberi la non costituzione in giudizio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nel giudizio di cui al ricorso in oggetto;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
